

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIRAGLIA, DI NICOLA, GADALETA e GIACALONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è a voi noto con decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, si sono dettate le norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale.

Tra l'altro in questa normativa è prevista l'erogazione di un contributo di lire 400 per grado ettolitro ai produttori che hanno avviato alla distillazione il loro prodotto. Sono anche previsti i termini entro i quali si doveva presentare la domanda per ottenerlo.

Senonchè alcuni enti cooperativi, cantine sociali, non sono riusciti a presentare in tempo utile la domanda per ottenere il suddetto contributo, e non per loro negligenza ma per le difficoltà in cui si sono trovati nell'approntamento della documentazione relativa, richiesta dagli uffici competenti.

Perciò si sono trovati nella condizione di aver avviato alla distillazione il vino, di avere pagato l'imposta di fabbricazione nella misura di lire 90.000 ad ettanidro sull'alcool ottenuto dalla distillazione del vino e di non aver potuto giovare del contributo.

Ora intanto l'avviamento alla distillazione si manifestava economicamente utile per i produttori in quanto era previsto anche il contributo; se questo viene meno l'operazione si rivela inutile e dannosa.

Poichè gli enti cooperativi che si sono trovati a presentare con ritardo, rispetto ai termini previsti, la domanda per ottenere l'erogazione del contributo di legge, non sono riusciti a risolvere questo problema in sede amministrativa, s'impone un provvedimento legislativo che statuisca la riapertura dei termini per consentire l'accoglimento delle domande di contributo presentate oltre i termini.

Onorevoli senatori, si tratta di compiere un atto di giustizia nei confronti di enti economici di produttori associati che avendo adempiuto ad ogni obbligo di legge sulla distillazione agevolata non si sono potuti avvantaggiare, loro malgrado, dei benefici previsti.

Per qualcuno di questi, che sono società cooperative, il mancato accoglimento delle domande si tradurrebbe in un danno eco-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomico enorme; pertanto si confida nella approvazione del provvedimento di sanatoria, qui al vostro esame.

La spesa prevista dal presente disegno di legge è di lire 200 milioni. Si fa rilevare a

questo proposito che la spesa di contributo prevista per la distillazione del 1974 era di lire 12.000 milioni mentre di fatto sono stati erogate lire 8.300 milioni circa con una economia di 4.000 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, è prorogato fino al 30° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il 1976 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.